



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE GENERALE

Roma, 17 /06/2010

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Agli Uffici Autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Circolare n. **13**

OGGETTO: nuovi regolamenti in materia creditizia.

Con delibere n. 166 e n. 167 del 10 marzo 2010 il Commissario Straordinario dell'INPDAP ha approvato i nuovi regolamenti per l'erogazione rispettivamente dei mutui ipotecari e dei prestiti agli iscritti alla *Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali* istituita presso l'Istituto.

Tali regolamenti, che si inviano in allegato alla presente, sono stati pubblicati su G.U. n. 85 del 13 aprile 2010 ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010.

In estrema sintesi, le finalità che le nuove regole tendono a perseguire sono:

- **razionalizzare la materia nel suo complesso**, considerate anche le recenti modifiche legislative;

- **garantire il finanziamento alle fasce più bisognose**, tenuto conto che da qualche anno, a causa dell'enorme domanda di credito da parte degli iscritti, le risorse economiche destinate all'erogazione di prestiti e mutui si sono rivelate non sempre sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

In particolare, per quanto attiene al regolamento per l'erogazione dei prestiti, le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

1. è stata abolita la possibilità di contrarre *piccoli prestiti quadriennali* per il fortissimo impatto sul *budget* di tale tipologia di prestazione (una prestazione che, si ricorda, non è assistita da motivazioni);
2. è stato fissato un *teito di € 8.000* per l'erogazione dei *piccoli prestiti triennali*, con l'obiettivo di estendere, con il combinato disposto di questa misura e quella di cui al punto precedente, la platea dei destinatari dei piccoli prestiti;
3. è stato introdotto un *teito massimo di prestito erogabile* per tutte le tipologie di prestito pluriennale, al fine di ampliare al massimo il numero dei beneficiari;
4. è stato stabilito che la consegna, da parte dell'iscritto, della copia autenticata della documentazione di spesa pari almeno al 10% del prezzo preventivato avvenga in un momento successivo alla presentazione della domanda, quando è già stata verificata la possibilità di erogare il finanziamento;
5. sono stati ritoccati i tassi di interesse nominali, in linea con l'andamento di quelli di mercato;
6. le aliquote per il fondo rischi approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 473 del 10/05/2007 sono state completamente riviste sulla base di un criterio che contemperasse "*gli equilibri economico-finanziari del fondo, con il principio della solidarietà intergenerazionale in favore delle esigenze delle categorie più deboli*".

Per quanto attiene, invece, al regolamento per l'erogazione dei mutui le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

1. è stato introdotto, quale criterio per determinare la priorità, il meccanismo della graduatoria;
2. è stata abolita la prestazione *mutui ipotecari alle cooperative di iscritti*, in quanto gli iscritti possono autonomamente accedere alla prestazione;
3. è stata esclusa la possibilità di concedere il finanziamento a coloro che siano già proprietari di immobili *nel territorio nazionale*;
4. sono stati ritoccati i tassi di interesse nominali, in linea con l'andamento di quelli di mercato;
5. sono state fornite precisazioni in materia di portabilità del mutuo.

In forza del principio *tempus regit actum*, le domande di prestiti e di mutui ipotecari presentate fino al 30 giugno 2010 dovranno essere definite in base alle regole vigenti al momento della loro presentazione; e cioè, rispettivamente, quelle fissate nel regolamento prestiti approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 292 del 21 febbraio 2006 (come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 408 del 22 novembre 2006) e nel regolamento mutui approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 459 del 19 aprile 2007).

Nel caso in cui il *budget* per l'erogazione dei prestiti del primo semestre, così come incrementato in virtù della recente variazione di bilancio, non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste giacenti al 30 giugno 2010, le Sedi INPDAP provvederanno a rigettarle, invitando gli iscritti richiedenti a ripresentare la domanda a decorrere dal 1° luglio 2010 in base alle nuove regole, che, fra l'altro, prevedono un tasso di interesse più favorevole.

Nel caso in cui alla nuova domanda andasse allegato un documento già presentato a corredo della precedente domanda, il richiedente è esonerato dal ripresentarlo, potendo allegare una autocertificazione con la quale attesti che i requisiti certificati nella precedente domanda non hanno subito variazioni.

Per quanto attiene alle domande di mutuo ipotecario, si evidenzia che l'art. 10 del nuovo regolamento, concernente la presentazione della domanda di mutuo da parte degli iscritti, stabilisce, al comma 2, che la domanda stessa "deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno".

Sulla base di ciò, per esigenze di certezza giuridica e di garanzia della *par condicio*, le domande di mutuo inviate dagli iscritti fuori dei termini indicati dal nuovo regolamento andranno considerate "irricevibili" ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del regolamento approvato con delibera commissariale 166/2010.

Le domande che gli iscritti dovessero eventualmente presentare dal 1° luglio al 31 agosto 2010, andranno, pertanto, considerate irricevibili. Tale irricevibilità sarà tempestivamente comunicata agli interessati, con conseguente restituzione della documentazione allegata alla richiesta.

Con riferimento ai prestiti, per quanto attiene alla presentazione della documentazione di spesa pari al 10% del prezzo preventivato, si precisa che, in seguito all'erogazione del prestito, gli iscritti sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura, la documentazione di spesa relativa al restante 90%. In difetto di regolarità fiscale della predetta documentazione le Sedi provvederanno alla conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Con successive note operative da emanarsi a cura della Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio, saranno diramate ulteriori istruzioni procedurali in merito all'attuazione dei nuovi regolamenti.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, che sarà pubblicata sul sito *internet* dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

